REGOLAMENTO (CEE) N. 1574/68 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1968

che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/68 per quanto riguarda la presentazione delle offerte all'asta e l'inizio del periodo di uscita del burro dall'ammasso privato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1101/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte durante la campagna lattiera 1968/1969 (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1381/68 (3), prevede le modalità per la presentazione delle offerte ; che, per facilitare la partecipazione di tutti gli interessati all'asta, occorre prevedere le procedure più semplici e modificare in tal senso il paragrafo suddetto ;

considerando che l'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1101/68 prevede che per la campagna lattiera 1968/1969 il periodo di uscita del burro dall'ammasso privato inizia il 1° novembre 1968 ; che, dato che per il burro d'ammasso la libertà degli scambi non è ancora pienamente assicurata, sul mercato di alcuni Stati membri le disponibilità di tale tipo di burro non raggiungono i quantitativi auspicati ; che è pertanto opportuno permettere l'uscita del burro dall'ammasso privato prima della data inizialmente prevista ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il paragrafo 1 dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1101/68 è sostituito dal paragrafo seguente :

« 1. Gli interessati partecipano all'asta depositando personalmente l'offerta scritta presso l'organismo d'intervento, contro dichiarazione di ricevuta, ovvero inviandola allo stesso organismo con lettera raccomandata, telex o telegramma ».

Articolo 2

La data del 1° novembre 1968 di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1101/68 è sostituita da quella del 7 ottobre 1968.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 16.
(3) GU n. L 220 del 6. 9. 1968, pag. 18.